

COMUNE DI VENETICO

(Provincia di Messina)

P.R.G.

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

STUDIO

AGRICOLO-FORESTALE

(Art. 3, comma 11*, L.R. 30.04.91, n. 15 e ss.mm.ii. -

L.R. 71/78, L.R. 78/76 e ss.mm.ii)

RELAZIONE GENERALE

1.	Motivo dell'incarico e finalità dello studio	pag.3
1.1	Quadro normativo	pag.3
2.	Informazioni di carattere generale sul territorio comunale	pag.6
2.1	Zona geografica dove ricade il comune	pag.7
2.2	Confine del comune di Venetico	pag.7
2.3	Collegamenti	pag.7
2.4	Frazioni	pag.8
3.	Fisiografia del territorio comunale	pag.8
3.1	Aspetti climatici e fitoclimatici	pag.8
3.2	Caratteristiche morfo-idrologiche	pag.10
3.3	Lineamenti pedologici	pag.10
3.4	Destinazione attuale dei terreni	pag.10
4.	Aspetti del paesaggio vegetale	pag.11
5.	Analisi dei sistemi vegetazionali individuati	pag.12
5.1	Aspetti naturali	pag.12
5.2	Aspetti antropici	pag.14
6.	Aspetti forestali	pag.15
6.1	Il patrimonio boschivo	pag.15
6.2	Vincoli e piani di area vasta per la salvaguardia dell'ambiente	pag.16
7.	Situazione attuale dell'agricoltura di Venetico	pag.18
7.1	Cenni storici sull'agricoltura comunale e sua importanza	pag.18
7.2	Ripartizione territoriale, numero di aziende e loro ampiezza	pag.19
7.3	Indirizzi produttivi e giudizi sui comparti	pag.20
7.3.1	Olivicoltura	pag.20

8.	Commento alla carta sull'uso del suolo	pag.20
9.	Commento alla carta delle aree percorse dal fuoco	pag.21
10.	Coerenza dello Studio Agricolo Forestale con il PRG adottato con delibera di C.C. n°45 del 31.07.2017	pag. 21
11.	Conclusioni	pag.22

● 1. MOTIVO DELL'INCARICO E FINALITA' DELLO STUDIO

Premessa

In data 13 ottobre 2020, la sottoscritta Dottore Agronomo Roberta Andaloro, agronomo paesaggista, iscritta all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Messina al n. 385, ha ricevuto incarico con Determina Dirigenziale del Comune di Venetico N.Area 258 del 13-10-2020 e N.Generale 555 del 22-10-2020 a redigere per la revisione dello studio agricolo-forestale a supporto del piano regolatore generale e verifica di coerenza con il piano adottato con delibera C.C. n. 45 del 31.07.2017.

1.1 Quadro normativo.

L'incarico scaturisce in seguito all'invio della nota prot. 10384 del 23.07.2020 del Servizio 1 U.O. S1.S – Procedure V.A.S. e verifiche di assoggettabilità, assunta al protocollo dell'Ente con nota prot. 8300 del 23.07.2020, con la quale viene richiesta la trasmissione dello studio agricolo forestale, nella fattispecie la coerenza con lo studio utilizzato per il P.R.G. vigente.

Si tratta dell'applicazione della Legge Regionale n. 15 del 30 aprile 1991, pubblicata sulla G.U.R.S. del 4 maggio 1991, che al comma 11 così recita: **"Le previsioni dei piani regolatori comunali generali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di Laureati in Scienze Agrarie e Forestali, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera e), della Legge Regionale 16 giugno 1976, n.78 e successive modifiche ed integrazioni che i Comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio"**.

La legge 12 giugno 1976, n. 78 (G.U.R.S., 16 giugno 1978) riguardante: "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia" all'art. 15 così recita: "Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: omissis, lettera e) "le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, dalle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici".

La ricorrente inosservanza di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni comunali ha senz'altro indotto il legislatore all'emanazione della legge n. 15 che obbliga i Comuni a dotarsi dello studio agricolo-forestale nel predisporre il Piano Regolatore Generale rendendo la legislazione siciliana in materia fra le più attente e avanzate d'Italia.

Si tratta in pratica, di una iniziativa di grande rilievo giuridico che consente di rendere operante quanto previsto dalle leggi regionali n. 71 del 27 dicembre 1978 "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della regione siciliana in materia di urbanistica" e n. 78/76 in materia di formazione degli strumenti urbanistici, all'art 2 comma 5 recita che "nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati a usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate". Tale norma è stata concepita per impedire un uso indiscriminato delle aree agricole specializzate, per realizzare insediamenti residenziali, industriali, artigianali o relativi al commercio e ai servizi in genere.

Lo studio agricolo-forestale rappresenta un documento tecnico-economico con significativi riflessi ambientalistici la cui lettura e applicazione è una guida per esprimere giudizi di compatibilità sulle previsioni di sviluppo urbanistico e per meglio comprendere la situazione agricola reale del territorio di un Comune.

La rapida ed intensa espansione urbana che ha caratterizzato il territorio di alcuni Comuni indotti dai notevoli incrementi degli indici di auto privatizzazione ha prodotto uno sviluppo urbanistico di tipo "aggressivo" privilegiando gli insediamenti abitativi ad "ogni costo" ignorando altri parametri che pure influiscono fortemente sulle condizioni di vivibilità dell'uomo.

Il Piano Regolatore generale costituisce certamente lo strumento urbanistico principe per una razionale pianificazione urbana. Difatti, la legge n. 1150 del 17 agosto 1942 che lo ha istituito poneva, tra gli altri obiettivi, quello di "frenare la tendenza all'urbanesimo". Quanto ciò si sia realizzato è possibile notarlo dai risultati che hanno fatto registrare i diversi Comuni. Né le leggi successive, aggregate con intenti integrativi, modificativi, finanziari, fiscali ecc. hanno prodotto altro risultato che quello di produrre un corpus legislativo disorganico, di incerta interpretazione e di difficile applicazione.

La legislazione prevede una serie di piani: piani territoriali di coordinamento, piani di zona, piani di recupero i quali dovrebbero essere premesse e conseguenza del Piano Regolatore generale. In realtà la crescita "selvaggia" di molte aree urbane induce a pensare che il coordinamento delle previsioni legislative trovano difficoltà e ritardi applicativi sia, presumibilmente, per la insufficienza degli apparati burocratico-amministrativi pubblici sia per l'estremo ruolo centrale esercitato dal Piano Regolatore Generale. Manca nella maggioranza dei casi una reale analisi del territorio, delle attività economiche, degli elementi naturali, ecc. I limiti concettuali e applicativi del modo di concepire il P.R.G. hanno prodotto lo sviluppo irrazionale di molte aree urbane che nessuno vorrebbe.

La L.R. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e ss.mm.ii. (L.R. n. 13 del 19/08/99 "Modifiche della L.R. n. 16 del 06.04.1996" all'art. 1 modifica l'art. 4 della L.R. 16/96, Legge Regionale del 14 aprile 2006, n. 14 in G.U.R.S. n. 21 del 21-4-2006, S.O.) riguardo le norme sulla forestazione introducendo, per la prima volta, la definizione legislativa di bosco ovvero una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 m², in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50%. Si considerano boschi, altresì, di dimensioni non inferiori a 10.000 m², le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. L'art. 10 vieta le nuove costruzioni all'interno dei boschi, delle fasce forestali e all'interno della zona di rispetto, la cui ampiezza varia con l'estensione della superficie del bosco stesso e secondo le disposizioni emanate con le Leggi finanziarie della Regione di cui si dirà;

Successivamente il D.P. Regione Siciliana n° 8/2000 del 28.06.2000 "Criteri per l'individuazione della macchia Mediterranea", definisce i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

D.L. n. 227 del 18.05.2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57".

Infine l'art. 89 della Legge Finanziaria della Regione Sicilia del 2001, così recita all'art. 10 della L.R. del 6.04.96 n. 16 come sostituito dall'art. 3 della L.R. 19.08.99 n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

- α) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; Da 5,01 a 10 ettari metri 150".
- β) Il comma 3 bis recita: "in deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto".

Lo studio agricolo-forestale rappresenta, quindi, un contributo di orientamento per i professionisti che debbono formulare il P.R.G., ai quali prospetta in particolare i seguenti aspetti di carattere economico-paesaggistico-ambientale:

- **Tutela**, entro certi limiti, di quelle aree agricole attivate con indirizzi produttivi specializzati e irrigui che consentono di ottenere redditi remunerativi in grado di assicurare nel tempo livelli occupazionali;
- **Tutela**, entro certi limiti, delle aree che presentano vocazione agricola anche se in atto non attivate, in quanto dotate di strutture ed infrastrutture idonee allo sviluppo dell'agricoltura;
- **Tutela dei boschi e delle fasce forestali:**
- **Tutela del territorio e del paesaggio attraverso l'attività agricola, la presenza delle colture agrarie e la difesa dei boschi.**
- Previsione di sviluppo dell'agricoltura;
- Riqualificazione dell'ambiente come conseguenza della tutela di aree d'interesse agricolo, la cui utilizzazione elimina in parte l'inquinamento e le urbanizzazioni incontrollate e "fortemente" intensive.

Per quanto premesso e per i fini del presente lavoro, è stato valutato anche il contenuto delle norme territoriali sovraordinate quali:

- **D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., codice dei beni culturali e del paesaggio;**
- **Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, Regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;**
- **Legge 18 maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii. ed D.L. 180/98 conv. in Legge 267/98 e ss.mm.ii.;**
- **Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152, G.U. 14/04/2006 e ss.mm.ii., codice dell'ambiente;**
- **Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000**

L'osservanza, compatibilmente con le situazioni locali, delle indicazioni fornite dallo studio agricolo-forestale può senz'altro portare alla formazione di P.R.G. più aperti, meno asfittici, con notevoli vantaggi per la qualità della vita dell'uomo, delle attività produttive, della tutela dell'ambiente, il tutto in un'ottica di sostenibilità delle azioni antropiche di sviluppo economico che, nel rispetto dei valori generali predetti, portino ad armonizzazione le azioni odierne dell'uomo con la salvaguardia territorio per garanzia delle future generazioni.

● 2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL TERRITORIO COMUNALE



2.1 Zona geografica in cui ricade il Comune

Il territorio Comunale ricade nell'area collinare–montana dei Peloritani interessando il versante rivolto a Nord ed identificabile nelle Carta Tecnica Regionale 1:10000 nelle Sezioni 588130 e 601010.

Tale territorio individuato entro la REGIONE AGRARIA N. 9 denominata "Colline litoranee di Milazzo" comprendente i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castoreale, Condrò, Falcone, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Oliveri, Pace del Mela, Roccalvaldina, Rodì Milici, San Filippo del Mela, Spadafora, Torregrotta, Tripi, Valdina e Venetico.

Il territorio ha un altitudine media di 182 m s.l.m. m. con quota minima di m 0 s.l.m. e massima di m 364 metri s.l.m. in c/da "Piano del Bosco".

Dal punto di vista morfologico trattasi a monte di aree in parte accidentate con pendenze anche alquanto elevate che si alternano a poche aree pianeggianti o con acclività moderata; importanti, sotto il profilo ambientale naturalistico, sono alcune porzioni del territorio a monte che creano habitat peculiari utili alla conservazione della flora e della fauna tipicamente mediterranea e dunque importanti culle di salvaguardia delle cenosi esistenti. A valle sono presenti aree in prevalenza pianeggianti dedicate solo in piccola parte a colture di alto pregio quali gli agrumi, le ortive e fruttiferi. Gran parte della superficie a valle è stata destinata allo sviluppo residenziale.

Per quanto riguarda le pendenze esse variano da un minimo del 10% e fino al 50 %. È piuttosto accentuata al confine comunale sud con presenza, procedendo verso la dorsale a est di rocce affioranti. Scendendo a valle sono presenti di tratti pianeggianti in c/da "San Antonio" per poi riprendere con porzioni ad elevata pendenza in corrispondenza del torrente "Senia" e "Rio Cucuzzaro". In siffatte situazioni anche nel caso del territorio del Comune di Venetico si trovano diffuse le tipiche sistemazioni idraulico-agrarie che hanno reso possibile le coltivazioni di aree acclivi: i terrazzamenti rappresentati da muretti prevalentemente a secco con funzione para-terra che seguendo le isoipse hanno determinato la formazione di un paesaggio particolare e tipico del territorio tirrenico peloritano. Le aree pianeggianti si localizzano in località Venetico Marina sede anche della Casa Comunale.

2.2. Confini del Comune di Venetico

Il territorio del Comune di Venetico ha un'estensione pari a quasi 4,38 Km² e confina:

- ad Est, con il Comune di Spadafora
- a Nord con la foce del torrente Cucuzzaro fino al Mar Tirreno;
- a Ovest delimitato dal Rio Macria e col territorio del Comune di Valdina;
- a Sud confina con il Comune di Roccalvadina

2.3. Collegamenti

Ai fini di una penetrazione territoriale è importante analizzare la viabilità. La zona costiera si estende per Km 1,4 ed è servita dalla Strada Stradale 113. Il collegamento con la parte a monte di Venetico superiore è garantito dalla Strada Provinciale 56 "Venetico-Rometta" che conduce anche al territorio dei vicini comuni di Roccalvadina e di Rometta.

2.4. Frazioni

Il Comune di Venetico è formato dai centri urbani a monte Venetico superiore e "Contrada S. Antonio", Venetico marina e "Contrada Croce" a valle. La zona costiera ha assunto una certa importanza commerciale e turistica.

● 3. FISIOGRAFIA DEL TERRITORIO COMUNALE

3.1 Aspetti climatici e fito-climatici

Una caratterizzazione dei principali caratteri del clima del comprensorio oggetto di studio è stata possibile attraverso l'esame dei dati pluviometrici del Sias della stazione di Torregrotta. Il clima ricalca quello tipico mediterraneo caratterizzato da estati asciutte e piogge irregolari concentrate in alcuni mesi dell'anno (gennaio-febbraio). Per tale ragione anche le specie floristiche più diffuse non possono che essere rappresentata da specie tipicamente mediterranee di cui si dirà ed in particolare fra le specie coltivate peculiari, l'Ulivo.

- **Temperature**

L'andamento delle temperature è stato rilevato dalla vicina stazione di Torregrotta. Dai valori rilevati si evidenziano una temperatura media minima di 11°C durante il periodo invernale e un valore medio di 29°C durante i mesi di luglio e agosto.

Questi dati danno un'idea generale dell'andamento generale della temperatura media della stazione presa in esame, anche se non possono essere considerati completamente validi per l'intero comprensorio studiato, ma semplicemente presi come quadro di riferimento.

- **Precipitazioni**

Il clima è tipicamente mediterraneo, presenta escursioni estive fra + 15° e + 35° ed invernali comprese fra - 5° e + 25°; le condizioni bioclimatiche di tipo mediterraneo hanno permesso lo sviluppo di arbusteti di modesta estensione a prevalenza di sclerofille mediterranee, indicati più propriamente con il termine di "macchia mediterranea".

media dell'anno	media del mese più freddo	media del mese più caldo	media dei minimi
10-15 °C	maggior di -1 °C	25	maggior di -15 °C

Per quanto attiene le precipitazioni, il quadro è riferito al 2018, relativi alla Stazione pluviometrica di Torregrotta. Dai dati esaminati la piovosità risulta prevalentemente concentrata nel periodo autunno-vernino, rimane ancora apprezzabile in primavera e si limita a manifestazioni sporadiche nei mesi estivi. Le piogge hanno, spesso, carattere temporalesco e sono, tuttavia, distribuite in un numero limitato di giorni concentrate nel periodo invernale.

- **Le zone fitoclimatiche**

Il Pavari ha classificato la vegetazione in base all'altimetria nelle seguenti zone:

- **ZONE da 0 a 500 metri s.l.m.**
(LAURETUM-sottozona calda-2° tipo)
- **ZONE dai 500 ai 600 metri s.l.m.**
(LAURETUM-sottozona media e fredda-2° tipo)
- **ZONE dai 600 ai 900 metri s.l.m.**
(CASTANETUM-sottozona calda-2° tipo)
- **ZONE dai 600 ai 1500 metri s.l.m.**

(CASTANETUM- sottozona fredda -1° tipo)

Visti i dati termo-pluviometrici e dall'esame della vegetazione spontanea il territorio di Venetico può essere suddiviso nelle predette zone climatiche:

LAURETUM CALDO

Il territorio ricade all'interno di questa fascia. La sottozona calda presenta, come le altre sottozone, la tipica vegetazione mediterranea sempreverde, ma se ne distingue perché alcune specie più termofile vi assumono particolare diffusione (olivo, quercia, leccio, corbezzolo ed erica). Particolare importanza è la coltivazione degli olivi.

Numerose latifoglie decidue: noci, aceri, olmi e soprattutto querce possono comparire ed anche sostituire quasi interamente le sempre verdi xerofile nelle valli o sulle pendici più fresche e piovose anche, sebbene di rado, nella sottozona calda. Lungo i torrenti e nei terreni più umidi possono vegetare pioppi, salici e tamerici.

3.2 Caratteristiche morfo-idrogeologiche

Il territorio in cui ricade il Comune di Venetico presenta caratteristiche morfo-idrogeologiche piuttosto peculiari. Dal punto di vista morfologico le caratteristiche sono assimilabili ad un territorio di tipo collinare-montuoso (secondo le convenzioni geografiche) con pendenze a tratti anche accentuate.

Il territorio è ricco di sorgenti e corsi d'acqua sfruttata dalla popolazione per uso idropotabile. L'idrografia superficiale è caratterizzata dall'andamento climatico con precipitazioni di forte intensità concentrate nel periodo autunno-invernale. Importante è la presenza dell'asta principale dei Torrenti Muto fino alla foce della fiumara Niceto che sfocia direttamente nel Mare Tirreno. A costituire l'idrografia superficiale contribuiscono numerose incisioni minori aventi pendenze accentuate e pendici lunghe; fra questi, le acque superficiali sono, in massima parte convogliate negli affluenti Vallone Chiuppo, Vallone Pendola.

Nel complesso le acque di precipitazione a contatto con le zone a suolo nudo, avendo una velocità di infiltrazione nel terreno, provocano il fenomeno del ruscellamento con distacco e trasporto verso valle delle particelle terrose. Nelle zone coperte da vegetazione, l'erosione è prevenuta dall'azione cuscinetto della massa verde e dalle sistemazioni idraulico-agrarie operate dall'uomo (terrazzamenti, scoline, ciglionamenti, ecc.).

3.3 Lineamenti pedologici

Per esaminare questo aspetto è stata presa in visione la "Carta dei Suoli della Sicilia" che rappresenta la sintesi delle tipologie di suolo esistenti in tutta la Sicilia.

Il suolo comunale è abbastanza eterogeneo e rientra in tre tipologie riconducibili nella fascia costiera e nei tratti pianeggianti ai suoli alluvionali, in bassa collina fino all'abitato di Venetico superiore sono presenti suoli bruni-e suoli bruni lisciviati; il resto del territorio a monte del centro abitato fino al confine sud sono presenti suoli bruni leggermente acidi.

3.4 Destinazione attuale dei terreni

I terreni presenti nel territorio del Comune di Venetico trovano varie destinazioni: quella agricola-forestale, extra-agricola estrattiva e gli improduttivi.

Per quanto riguarda la destinazione agricola – forestale, in base alla classificazione citata nel punto precedente, la fascia costiera ben si presta alle colture agrarie con la presenza di orti urbani e qualche coltura arborea di limitata estensione. Nella fascia dei suoli bruni e suoli bruni lisciviati è presente in prevalenza la coltivazione dell'olivo, così come in una porzione della terza fascia a monte dell'abitato di Venetico Superiore. La restante parte del territorio a causa delle pendenze elevate e dei possibili fenomeni erosivi mal si adatta a coltivazioni agrarie, di contro potrebbero essere programmati dei piani di imboschimenti.

Nella destinazione extra agricola rientrano tutti quei terreni con destinazione diversa da quella agricola, come ad esempio giardini, abitazioni civili e relativi asservimenti ed insediamenti commerciali e artigianali.

Nella terza categoria includiamo i terreni interessati da fenomeni franosi importanti, le erosioni in atto, rocce affioranti, cave, corsi e corpi d'acqua ecc.

In particolare, nei terreni agricolo-forestali la scelta delle relative coltivazioni deve soddisfare delle regole agronomiche che trovano la loro giustificazione nel ruolo condizionante assunto da alcuni fattori naturali e paesaggistici; questi influiscono sulla ricerca di nuovi modelli di gestione del territorio. Qualsiasi tipo di agricoltura montuosa-collinare non può più contare su una larga disponibilità di manodopera come avveniva in passato, né prevedere un ampio uso di macchine operatrici specializzate; questo sia per ragioni di convenienza economica, sia per i limiti naturali imposti dalla pendenza.

● 4. ASPETTI DEL PAESAGGIO VEGETALE

Il paesaggio collinare-montuoso in questione rispecchia fedelmente la varietà e le caratteristiche strutturali dalla sua natura geologica, con alcune potenzialità vegetazionali e colturali su cui l'uomo ha instaurato diversi equilibri produttivi.

Quindi, il territorio appartenente al Comune di Venetico, appare notevolmente frammentato per l'alternarsi di alcune zone coltivate, nuclei boschivi, macchie arbustive ed incolti produttivi e improduttivi, che esprimono le tendenze e le regole colturali, economiche e sociali, imposte anche dallo sviluppo della meccanizzazione moderna. Questa favorisce, infatti, un insediamento generalmente disordinato, sia dal punto di vista colturale sia da quello idraulico-agronomico.

Il paesaggio vegetale della zona oggetto di studio è caratterizzato fortemente dal sistema di colture insediate in bassa collina, vicino al perimetro urbano e verso le borgate. Le colture in esso diffuse comprendono in gran parte la tradizionale coltivazione di agrumi, seguita dall'olivo, frutti di origine temperata e specie ortive a conduzione familiare. L'ubicazione degli oliveti, spesso interessa non solo le fasce meno acclivi, ma anche le zone più scoscese e meno produttive di collina che nel tempo sono state oggetto di sistemazioni idraulico-agrarie.

Nelle radure alle quote più alte del territorio si sviluppano aspetti di gariga e prateria steppica dominate prevalentemente da *Amelodesmos* (*Amelodesmos mauritanicus*) e *Cymbopogon hyrtus*.

Le espressioni di macchia risultano frequenti e anche se rarefatte a seguito degli effetti devastanti dell'azione ripetuta del fuoco che, ovviamente, limita drasticamente il naturale evolversi della vegetazione verso l'aspetto originario rappresentato dalla macchia-foresta sempreverde mediterranea.

Questi diversi tipi vegetazionali, spesso mescolati insieme nel territorio, danno al paesaggio un aspetto differenziato che contrasta con i nuclei boschivi presenti.

Alcuni esempi naturali sono costituiti da un nucleo frammentato a prevalenza di, querce, leccio, frassino e acero.

Accanto alle entità legnose maggiori, vanno prese in considerazione anche altre specie che, sebbene localmente offrono un contributo modesto alla copertura vegetale, rivestono un ruolo apprezzabile nelle comunità forestali europee e mediterranee e, pertanto, possono considerarsi come testimonianze di espressioni di vegetazione più estese in epoche passate e, quindi, utili riferimenti nei confronti sia del ripopolamento forestale che della restaurazione ambientale.

La distribuzione della specie evidenzia, nel territorio indagato, l'esistenza di vari nuclei differenziati alquanto marcatamente sotto l'aspetto ecologico, specialmente per quanto attiene ai fattori edafici e fitoclimatici.

● 5. ANALISI DEI SISTEMI VEGETAZIONALI INDIVIDUATI

5.1 Aspetti naturali (sub-naturali e semi-naturali)

In questa divisione vengono comprese le comunità della macchia mediterranea, quella dei fossi e dei valloni, delle comunità rupestri e forestali. In generale nella zona fitoclimatica del Lauretum caldo sono presenti piante idrofite, alofite e xerofite.

1. Comunità alveo ripariali. In questo tipo sono state incluse le espressioni che caratterizzano l'ambiente alveo-ripariale dei corsi d'acqua. Tra le specie figurano le idrofite quali l'*Arundo donax*, *Lactuca muralis*, *Trifolium repens*, diverse piante legnose fra cui l'oleandro (*Nerium oleander*), il salice comune (*Salix alba*), il pioppo bianco e nero (*Populus alba* e *Populus nigra*).
2. Comunità dei valloni. Si insediano lungo la rete di valloni e rigagnoli che confluiscono nell'asta principale dei torrenti. La vegetazione, oltre alla presenza sporadica di specie ripariali (*Salix alba*, *Fraxinus oxycarpa* ecc.), è costituita da specie arbustive ed erbacee xerofila tipo *Calycotone spinosa*, *Lupinus luteus*, *Origanum virens*, *Galium murale*, ecc.

3. Comunità forestali. (Boschi a prevalenza di *quercus pubescens* e *quercus ilex*, bagolaro, acero). La vegetazione forestale che viene inclusa in questa divisione risulta costituita dai boschi presenti nella zona sud del territorio comunale. Per quanto riguarda i popolamenti di latifoglie mesotermofile, lo strato arboreo di questi boschi è costituito prevalentemente dalla roverella, dal cerro a cui si associano, a volte il leccio stesso, e altre essenze introdotte dall'uomo. In particolare il leccio darebbe inizio alla foliazione primaverile quando la temperatura media mensile è di circa 15 °C, con media delle minime maggiore di 10 °C; la roverella schiuderebbe le gemme alla temperatura media di circa 8 °C. Ne deriva che sovente, nelle aree antropizzate, quando le temperature ambientali sono favorevoli alla ripresa vegetativa del leccio il suolo non dispone di riserve idriche sufficienti a consentire tale ripresa. Questo potrebbe essere fattore limitante il ritorno del leccio in aree private del manto boschivo preesistente e oggi fortemente degradate. In esse le mutate condizioni dell'ambiente favorirebbero l'insediamento della roverella, che arriverebbe ad utilizzare le riserve idriche del suolo prima che queste vadano perdute. Quanto sopra consente di affermare che nelle aree da tempo utilizzate a scopo agricolo e poi abbandonate, verificandosi le condizioni di cui sopra, l'evoluzione naturale della vegetazione porterebbe alla formazione di boschi secondari dominati dalla roverella, ma con un corteggio floristico ricco di elementi. Tali boschi, se indisturbati, evolverebbero verso formazioni caratterizzate da roverella e leccio a cui ritengo poter attribuire, sulla base dei dati acquisiti, il significato di vegetazione potenziale. Lo strato arbustivo è costituito principalmente da alcune specie di *Cytisus villosus*, ginestre, erica, mirto, *Muscari neglectum*.

4. Macchia. I vari esempi di macchia si presentano fisionomicamente e floristicamente diversificati a seconda delle condizioni stazionali: microclima, suolo, influsso antropico. Poiché si tratta sovente di stadi, più che di vere e proprie associazioni vegetali, diventa difficile una loro ben definita tipizzazione fitosociologica. In taluni casi è possibile differenziare tipi più termofili, con elementi dell'Oleo-Ceratonion, da quelli meno termofili in cui maggiormente rappresentate sono le entità del Quercion ilicis. Gli aspetti di macchia che mostrano più chiari legami con le formazioni a carattere arboreo, da cui si sarebbero in parte originati per progressiva degradazione, sono costituiti dagli arbusteti fisionomicamente dominati dalle sclerofile. Nell'area in esame ed oggetto di studio, fra gli esempi di macchia con significato di vegetazione secondaria si possono ricordare quelli caratterizzati dalla presenza di elementi caducifogli, quali la roverella il mirto e l'acacia. Altri esempi di vegetazione secondaria, originatisi per evoluzione naturale da aggruppamenti erbacei, per lo più a carattere nitrofilo-ruderale, sono costituiti dalla macchia a *Spartium junceum* associata a *Calycotome spinosa*, *Euphorbia dendroides*, *Asphodelus microcarpus* e *Erica arborea*. Quest'ultima Sparsa si rinviene la macchia ad artemisia arborea, anch'essa rappresentata nelle aree un tempo coltivate.

5. Comunità rupestri. Sui substrati rocciosi uno degli aspetti più evoluti della vegetazione è costituito dalla macchia ad euforbia arborescente (*Euphorbia dendroides*) che viene spesso ad assumere il significato di vegetazione durevole. Tra le specie che ne esprimono la fisionomia vanno citate anche l'elicriso (*Helichrysum rupestre*) e il cavolo rupestre (*Brassica incana*, *B. rupestris*). Aspetti strutturalmente meno evoluti, che sfumano dalla macchia vera e propria alle garighe, sono costituiti rispettivamente dalle formazioni a cisti (*Cistus incanus*, *C. creticus*) e ad erica (*Erica arborea*, *E. multiflora*).

6. Garighe, praterie e aree incolte. Questi tipi vegetazionali risultano abbastanza diffusi nel territorio montano, prevalentemente sopra la fascia delle aree coltivate e nelle radure create dall'azione del fuoco. Un ruolo di notevole rilevanza in quest'ambito, anche per gli effetti benefici esercitati sul suolo che ne limitano la susseguente azione dei fenomeni erosivi, viene svolta dai cespi di *Ampelodesmos mauritanicus*, che fisionomizza vere e proprie praterie. Questi ambienti, apparentemente poco significativi, possono, il più delle volte, ospitare specie rare o endemiche. Invece nelle aree poco erose, su suolo superficiale, si insedia una vegetazione dominata da *Cymbopogon hirtus*, che ricopre discontinuamente superfici talora molto estese. Talvolta, soprattutto nelle aree semi-rupestri, queste praterie si compenetrano con aspetti più o meno evoluti di gariga, alcuni dei quali molto interessanti espressi da *Erica multiflora*, *Calicotome infesta*, *Cistus salvifolius*, *Cistus incanus*, *Spartium junceum*, *Quercus ilex*, *Olea europea* var. *sylvestris*.

5.2 Aspetti antropici

In questa divisione vengono compresi i tipi fisionomici dei coltivi e delle aree antropizzate nonché dei pascoli, incolti e dei rimboschimenti.

1. Coltivi.

- **Oliveti**

Diffuso su gran parte delle aree coltivate, il territorio è contraddistinto dalla coltivazione dell'olivo, le cui caratteristiche organolettiche sono esaltate dalle favorevoli condizioni pedoclimatiche facendone un prodotto di tipicità per l'intero comprensorio.

- **Frutteti e agrumeti**

-

Si tratta di limitati e piccoli appezzamenti ove si ritrovano specie di origine temperata prevalentemente a conduzione familiare dislocati su quasi tutto il territorio agricolo a quote variabili.

- **Orti sub-urbani**

Interessano complessivamente piccole estensioni ove le produzioni hanno carattere prevalente di autoconsumo.

2. Vegetazione sinantropica legata alle aree costruite.

In questo contesto la componente vegetale è rappresentata da specie coltivate, nonché dalle specie nitrofile e dalle comunità ruderali e da quelle infestanti le colture non pertinenti l'agricoltura tradizionale. In alcuni casi l'elemento verde è limitato a qualche alberatura circostante le abitazioni e a quelle di arredo urbano.

Come si è visto, il paesaggio vegetale del territorio in esame è più o meno fortemente improntato ad aspetti culturali. L'uliveto, costituisce anche in quest'ambito l'elemento dominante. I sistemi vegetazionali legati agli habitat alveo-ripariali sono estremamente frammentari così come pure le manifestazioni della macchia e del bosco mediterraneo, espressioni climatiche della vegetazione naturale.

3. Pascoli e incolti

Le superfici utilizzate a pascolo sono caratterizzate da terreni poveri con presenza di roccia affiorante superiore al 20 % e piuttosto diffuse a sud sopra le aree coltivate; trattasi di terreni giovani con processi pedogenetici ancora ai primi stadi evolutivi e pendenze piuttosto elevate (oltre 30 %). La vegetazione è rappresentata da una pluralità di specie diverse con predominanza di *Lolium e Festuca*.

4. Rimboschimenti

Per quanto concerne i rimboschimenti saranno trattati nel capitolo successivo

Conclusioni

Il quadro dei sistemi ambientali evidenziato, tradotto in termini qualitativi, dimostra che tali aree hanno una certa prevalenza di ambienti antropici rispetto agli ambienti naturali.

● 6. ASPETTI FORESTALI

6.1 Il patrimonio boschivo

In italiano i termini "foresta" e "bosco", che alla lettera g dell'art. 1 della legge n. 431 del 1995, "legge Galasso", riguardante le disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, vengono citati separatamente, hanno significati generalmente indistinti. Esiste, sia pur marginale, la tendenza ad attribuire il primo ad aree anche piuttosto estese e coperte da piante arboree spontanee solo in parte minore o per nulla utilizzate dall'uomo ed il secondo ad aree di minori dimensioni e più precisamente delimitate e coperte da coltivazioni arboree in uso o abbandonate.

Dai rilievi effettuati sul territorio, sono state individuate coperture arboree di specie forestali delle quali, ai sensi della L.R. 16/96 e ss.mm.ii., solo quelle rispondenti ai parametri richiamate dalla norma sono state delimitate e per le quali sono state determinate le rispettive fasce di rispetto.

Oltre a tali aree boschive, bisogna considerare quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione Siciliana del 28 giugno 2000 (in G.U.R.S. 18 agosto 2000, n. 38 – parte prima) relativo ai *Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea* che recita:*si definisce macchia mediterranea una formazione vegetale, rappresentativa del clima termomediterraneo caratterizzata da elementi sclerofillici costituenti associazioni proprie dell'Oleo-Ceratonion, alleanza dell'ordine Pistacio-Rhamnietalia alaterni (Quercetea ilicis), insediata stabilmente in spazi appropriati in maniera continua e costituita da specie legnose arbustive a volte associate ad arboree, più o meno uniformi sotto l'aspetto fisionomico e tassonomico*; dalle indagini esperite, le specie tipiche mediterranee presenti sul territorio comunale non soddisfano tali requisiti e ciò probabilmente legato all'attuale stato di degrado della locale cenosi.

L'art. 2 del suddetto decreto recita:*si definisce formazione rupestre una formazione forestale anche discontinua insediata in balze scoscese con picchi e dirupi rocciosi caratterizzata dalla presenza diffusa di almeno dieci tra le specie di casmofite (legnose, semilegnose ed erbacee) appresso elencate, più espressive dell'habitat rupestre ed in cui sia ricompresa una componente di almeno il 30% di elementi arborei o arbustivi tipici delle cenosi a macchia mediterranea individuati al punto uno*;

L'art. 3 del suddetto decreto recita: *si definiscono formazioni ripariali le formazioni vegetali legnose, igrofile, insediate naturalmente lungo le rive dei corsi d'acqua. Rientrano in questa tipologia gli arbusteti, le boscaglie fisionomizzati prevalentemente da specie autoctone dei generi Salix, Populus, Fraxinus, Platanus, Ulmus, Alnus, Tamarix, Nerium, Sambucus e Vitex. Non sono riferibili a questa tipologia le formazioni vegetazionali che, seppure caratterizzate da specie dei citati generi, siano insediate su una o entrambe le sponde e costituiscano una fascia di larghezza in proiezione orizzontale inferiore a mt. 20 complessivi.*

Il complesso boscato di Venetico si è sviluppato, per la quasi totalità, su substrato fliscioide intercalato a rocce metamorfiche. I suoli originatisi manifestano carenze di calcio, fosforo e appartengono alla serie delle terre brune mediterranee e presentano, a seconda dell'intensità di fertilità insufficiente.

Con la presente indagine è stato possibile mettere in rilievo la prevalente presenza di tre specie forestali: il cerro, il pino e specie quercine. Puri o misti fra loro in diversa percentuale, sono accompagnati spesso da altre specie, più precisamente, a sud e nelle altitudini più basse, dalla roverella, mentre in tutto il restante comprensorio da aceri, agrifoglio, tasso ecc. Alcune zone boscate, tra cui l'area di rispetto autostradale sono costituite da piante del genere eucaliptus. Le condizioni ottimali di vegetazione si hanno nella fascia a sud, che comprende la parte superiore della zona del Lauretum e si dimostra poco esigente nei confronti dei tipi di suolo, adattandosi anche a terreni ad elevata argillosità.

6.2 Vincoli e piani di area vasta per la salvaguardia dell'ambiente

Attualmente tutto il territorio del Comune di Venetico non ricade in zona di vincolo forestale per scopi idrogeologici in applicazione dell'art. 1- titolo I, capo I del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267.

Con la legge n. 3267 del 1923, altrimenti nota come "Legge Forestale", lo stato dettò limitazioni all'uso della proprietà per quei territori, boscati e non boscati, che per effetto di irrazionali forme di utilizzazione potevano "con danno pubblico, subire denudazioni, perdere stabilità e turbare il regime delle acque". Il bosco veniva considerato dunque un bene da gestirsi nel rispetto anche degli interessi della collettività.

Già l'anno di nascita di tale decreto ci riporta ad un'epoca in cui le attuali esigenze ambientali, nel senso dell'attenzione che oggi si avverte verso la conservazione del bosco come bene destinato a migliorare la qualità della vita, erano davvero al di là da venire. Nessuno, all'epoca poteva, ad esempio, prendere in considerazione la funzione che il bosco esercita come equilibratore degli inquinamenti atmosferici (si pensi al cosiddetto effetto serra); né era ugualmente pensabile che i Comuni provvedessero, come si sta verificando, alla creazione di parchi periurbani per finalità correlate all'inquinamento atmosferico secondo le previsioni del piano Forestale nazionale "ex lege" n. 752 del 1986. Idea del resto, che già si ritrova nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 aprile 1968 allorché viene stabilito un rapporto tra verde pubblico e abitante dell'area urbana fissato in 9 metri cubi.

Quindi il legislatore degli anni venti, il problema principale era stato quello, giustamente, della salvaguardia del bosco rispetto al taglio, al disboscamento, al pascolamento per una finalità idrogeologica.

Delle altre funzioni del bosco, pur sempre presenti: paesistica, ricreativa, ecologica, naturalistica, non si sentiva allora la necessità di salvaguardia perché l'area e l'acqua non erano inquinate, perché strade, autostrade, villaggi turistici, pista da sci, impianti di risalita e funivie, seconde e terze case, incendi boschivi speculativi e dolosi, ancora non sottraevano superfici boscate e non alteravano il paesaggio e l'ambiente forestale e montano.

Come è noto, il vincolo idrogeologico ha come fine la stabilità del terreno e la conservazione del regime delle acque. Per il perseguimento di tali finalità il bosco è considerato dal legislatore lo strumento principe per via della sua capacità di trattenere e imbrigliare il terreno con la trama delle sue radici e di assorbire le acque con il cotico erboso. È in relazione a questi fini che la legge forestale fa divieto all'art. 7, in mancanza di autorizzazione ad opera dell'Autorità amministrativa competente, di trasformare il terreno boscato in altra qualità di coltura, cioè di dissodarlo; disposizione la cui portata viene chiarita dall'art. 20 del regolamento nel senso di trasformazione in coltura agraria.

Una prescrizione, anche questa, che aveva una sua logica negli anni venti, quando vi era una domanda di terra da destinare all'agricoltura, intendiamo "coltivazione del fondo agricolo" ai sensi dell'art. 2135 c.c., la quale era capace di offrire redditi superiori alla coltura silvana.

Una norma che appare ormai privata del suo contenuto precettivo da una realtà fatta di abbandono di terreni agricoli, abbandono addirittura incentivato da recenti disposizioni comunitarie. Si pensi alle direttive socio-strutturali risalenti già al 1972.

Di ben altra natura sono ormai le aggressioni al bosco: esse si fondano sul primato della rendita edilizia, comprendendo in essa anche gli insediamenti di natura turistica di vario tipo, rispetto alla rendita agraria.

Eppure la disposizione sopra ricordata è lì nel testo unico del 1923, tuttora vigente, destinata a costituire, ai sensi dell'art. 117 primo comma della costituzione, i principi fondamentali per la legislazione regionale. In realtà l'impianto normativo sul quale riposano le singole prescrizioni forestali evidenzia le cure del legislatore verso il bosco unicamente come strumento di difesa idrogeologica, tant'è che la quasi totalità dei boschi vincolati si riferisce ai terreni acclivi ove il cattivo uso del bene silvano poteva essere fonte di smottamenti, di frane ecc.

Si spiega così come il decreto n. 3267 del 1923, vedendo il bosco nella funzione di presidio idrogeologico del terreno, impedisca, senza autorizzazione dell'autorità amministrativa, il dissodamento del terreno ovvero la trasformazione del bosco in altra qualità di coltura, intendendo per altra qualità di coltura quella agraria, come viene precisato dal regolamento d'esecuzione 16 maggio 1926 n. 1126.

A tal proposito, il divieto di trasformazione in "altre qualità di colture", attraverso un'interpretazione estensiva della norma, diventa divieto di mutamento della destinazione produttiva. L'indirizzo giurisprudenziale richiamato, pertanto, riposa sulla valutazione che il dissodamento, e quindi la successiva antropizzazione dell'area vincolata, possa essere fonte di dissesto idrogeologico, ancor più incisivo della stessa trasformazione in coltura agraria.

A questo punto vale la pena sottolineare che altre forme di dissodamento del terreno boschivo, come ad esempio l'apertura di cave e di strade, art. 19 lett. m) del regolamento prima ricordato, non rientrano più di tanto nell'ottica del legislatore per via probabilmente della loro scarsa frequenza o modesta portata. Fatto sta che tali interventi vengono ascritti fra i "movimenti di terreno" (art. 20 R.D. n.1126 del 1926) per quali è sufficiente, diversamente dalla trasformazione agraria, la semplice denuncia all'autorità forestale. Vi è ancora da rilevare che, qualora alla denuncia, entro 30 giorni, non faccia seguito la risposta dell'ispettorato forestale, che tuttavia, non potrebbe impedire la realizzazione dell'intervento antropico, ma solo dettare le modalità di esecuzione, scatta il meccanismo del silenzio-assenso.

Attualmente la distruzione del bosco e la compromissione dell'assetto idrogeologico non trovano più origine nella trasformazione in coltura agraria della superficie silvana, se è vero come è vero, che viviamo una realtà caratterizzata dall'abbandono dei terreni agricoli, quanto in quei "movimenti di terreno", i quali erano trascurati dal legislatore del 1923, e che, come l'esperienza ha dimostrato, si sono diffusi in seguito all'affermazione della rendita edilizia sulla rendita agraria.

Se negli anni '20 il problema allora emergente, da regolamentare era quello relativo all'uso agro-silvo-pastorale del terreno, in particolare di quello montano e boscato, oggi, cambiata l'economia montana, i pericoli per il bosco non giungono più dal mondo rurale, dal boscaiolo o dal pastore, bensì dagli usi e per scopi extra agricoli. Infatti si tende a trasformare il territorio montano e quello forestale per far posto ad attività edificatorie o connesse al terziario turistico o delle infrastrutture viarie. Di questa nuova realtà bisogna prenderne atto per rivisitare, in chiave attuale, la normativa forestale del 1923, considerando il bosco come ecosistema e non più solo in funzione regimante di tutela idrogeologica o di salvaguardia paesistica.

La legge forestale del 1923 mira così essenzialmente a regolare in qualche modo le attività agro-silvo-pastorali quali: la messa a coltura dei sodivi, le variazioni a coltura agraria dei pascoli, il pascolo nei boschi, essendo queste all'epoca le cause principali del degrado forestale.

● 7. SITUAZIONE ATTUALE DELL'AGRICOLTURA DI VENETICO

7.1 Cenni storici sull'agricoltura di Venetico e sua importanza

Nell'economia del comune l'agricoltura non ha sempre occupato un posto di primaria importanza. Nel passato essa rappresentava la principale fonte di reddito e di occupazione. Le colture predominanti erano gli oliveti, i frutteti, vigneti, agrumeti e pascoli. Anche l'attività zootecnica era praticata, infatti ogni famiglia contadina allevava qualche capo di bestiame e i prodotti venivano destinati principalmente all'autoconsumo. Negli anni di sviluppo economico, ci fu una trasformazione che segnò il futuro economico non solo del Comune di Venetico ma di un ampio tratto del litorale tirrenico. Inizì, infatti, l'attività

estrattiva di argilla di qualità e proliferò l'industria dei laterizi. In pochi anni, si passò da un'economia basata sul reddito agricolo a una industriale con una trasformazione irreversibile del paesaggio.

7.2 Ripartizione territoriale, numero di aziende e loro ampiezza

Prima di procedere ad una analisi dettagliata dei principali comparti produttivi, ci sembra opportuno sottolineare quelli che sono gli aspetti caratteristici e peculiari dell'agricoltura di Venetico.

Una considerazione di carattere generale, alquanto scontata per chi conosce la zona tirrenica, è l'immobilità che ha caratterizzato l'agricoltura da almeno trenta anni.

La superficie agricola utilizzata è attivata con i diversi indirizzi produttivi attraverso un consistente numero di aziende la cui base fisica territoriale ha ampiezza piccola ma variabile che va da qualche migliaio di metri quadrati ad alcuni ettari.

La forma prevalente di conduzione è quella diretta del coltivatore, mentre poche aziende utilizzano manodopera salariata e/o con compartecipanti.

Come è intuitivo fare rilevare, una caratteristica ricorrente relativa all'ampiezza aziendale è l'elevato indice di polverizzazione e frammentazione della proprietà, fenomeno questo molto diffuso in gran parte del territorio della provincia di Messina. Alla polverizzazione si unisce purtroppo, una frammentazione ed una dispersione di tipo non meno patologico, anche se tali fenomeni non sono di immediata percezione. Solo un'analisi della distribuzione spaziale della proprietà consentirebbe di trarre considerazioni conclusive sull'argomento.

Dalla distribuzione della frequenza delle ditte, per il numero di appezzamenti in possesso, comunque, la frammentazione appare un fenomeno abbastanza grave. Le partite catastali mediamente più frammentate sono quelle delle classi di ampiezza inferiore. Da questi dati sulla proprietà fondiaria emerge in maniera chiara la tendenza della popolazione locale, ma il fenomeno è generalizzabile a tutta la montagna e per certi versi anche alla pianura, a non considerare, come fanno gli economisti, la terra come un semplice fattore produttivo. In essa, al contrario, si cristallizza tutto il "substrato culturale" del proprietario e dei suoi familiari. Il mantenere il piccolo appezzamento oltre il limite della convenienza economica va spiegato dunque non con parametri di reddito ma con motivazioni di carattere affettivo.

In quest'ottica il capitale fondiario è una struttura tra le più conservatrici ed immodificabili nel tempo.

Va comunque precisato che le incentivazioni occupazionali manifestatesi nei settori produttivi extra-agricoli hanno contribuito di molto ad allentare la tensione della già ricordata psicosi del possedere la terra ad ogni costo.

Un ulteriore danno alla struttura fondiaria è costituito dal precario accesso ai fondi. La viabilità esistente infatti, costituita da una struttura radiale che dipartendosi dalla strada provinciale va ad interessare le varie contrade, ha subito una diminuzione di funzionalità. I fondi agricoli, salvo alcune aree, presentano un accesso problematico, non tanto per mancanza di strade, quanto per le dimensioni e per le condizioni di transitabilità di queste vie. Sono in molti casi su fondo naturale, strette, sconnesse, tortuose, con presenza di avvallamenti. Contemporaneamente è ulteriormente diminuito il numero delle persone occupate in agricoltura anche per le occasioni di lavoro offerto in altri settori, quali ad esempio il terziario e il manifatturiero.

Emerge quindi la sostanziale arretratezza dell'agricoltura locale che si presenta con gravi carenze rilevabili nella polverizzazione, nell'invecchiamento degli addetti, nella femminilizzazione della forza lavoro e nell'aumento delle aree incolte.

Per quanto riguarda il comparto zootecnico non risultano attualmente aziende significative del settore.

7.3 Indirizzi produttivi e giudizi sui comparti

In assenza di profonde modificazioni strutturali, l'indirizzo produttivo prevalente è, pertanto, quello olivicolo.

Al fine di meglio capire l'attuale realtà produttiva dell'economia agricola comunale e per puntualizzare le tendenze evolutive e le linee della ristrutturazione per lo sviluppo economico-sociale del settore è necessario effettuare una analisi più approfondita dei singoli comparti produttivi. Di seguito descritti i suddetti comparti e riportati i relativi giudizi tecnico-agro-economici e paesaggistico di valutazione.

7.3.1 Olivicoltura

L'olivo investe una superficie rilevante e trova localizzazione sparsa praticamente su tutto il territorio, anche in consociazione con agrumeti o con specie fruttifere e ortive. Per l'olivo si presentano le tradizionali problematiche che riguardano le tecniche colturali ed i costi di produzione, con particolare riferimento ai costi di raccolta ed alla difficoltà di reperire manodopera specializzata per la potatura. Le caratteristiche principali dell'olivicoltura locale sono, da un lato, l'apprezzabile standard qualitativo del prodotto e dall'altro, la discreta efficienza produttiva per ettaro, connotando la sua coltivazione a un ruolo marginale nell'economia del paese ma svolgendo una insostituibile funzione sociale. Il mantenimento nell'ambito dei terreni coltivati di suoli che altrimenti sarebbero destinati ad una rapida marginalizzazione ha creato, oltre ad una stabilità pedologica, anche la conservazione di attività umana part-time che ha contribuito non poco alla sopravvivenza del settore. Peraltro, l'esiguità fondiaria delle singole imprese, unita all'orografia degli oliveti e alla vocazionalità di certe zone, hanno fatto sì che oltre la metà dell'olivicoltura di Venetico, per ragioni economiche, vada considerata "non economica" in senso stretto, essa cioè non retribuisce né il capitale fondiario né quello agrario, né il lavoro degli addetti al settore in modo accettabile. Ne conviene che è un comparto da alcuni considerato in "disattivazione" e al quale solo alcune categorie sociali sono interessate, e cioè gli "agricoltori a tempo parziale" (pensionati, familiari di pensionati), quelli che godono di redditi extra agricoli.

Altro discorso è quello relativo agli oliveti inseriti in un più vasto contesto aziendale e perciò preposto all'assorbimento di una manodopera già presente che utilizza una meccanizzazione disponibile e quindi dal secondo costo opportunità" che l'imprenditore valuta prossimo allo zero in quanto realtà non a sé stante.

Altro aspetto importante è quello legato alla componente paesaggistica: l'olivo è ormai parte integrante dell'unità ambientale di Venetico superiore, con le sue potenziali ricadute economiche in altri settori come, ad esempio, quello agriturismo.

L'oliveto infatti rappresenta una delle colture più praticate nel territorio del Comune di Venetico. Risulta diffuso nella parte centrale del territorio, gravitando attorno al centro abitato. Le altre aree di coltivazione sono rappresentate da quegli oliveti marginali che, seppure in massima parte ancora coltivati con impegno,

per caratteristiche pedologiche ed orografiche (eccessiva pendenza) sono per nulla o difficilmente meccanizzabili.

In genere l'indirizzo che ha avuto la coltura dell'olivo in passato è stato quello di utilizzare tutti quei terreni che per condizioni di giacitura e fertilità non potevano essere occupati da colture più redditizie.

Quasi tutti gli impianti hanno un'età compresa fra i 25 e i 100 anni. Da un punto di vista varietale la cultivar più rappresentata per la produzione di olio è la "Ogliarola" e "Calabrese". L'Ogliarola è praticamente la più diffusa e garantisce una resa di olio di circa 18%, di buona qualità e presenta una drupa che viene utilizzata anche per la trasformazione familiare in olive da mensa (verdi in salamoia, schiacciate, nere sotto sale).

● 8. COMMENTO ALLA CARTA DELL'USO DEL SUOLO

In seguito allo studio delle caratteristiche dell'area e dalla rilevazione delle specie presenti, si individuano le aree con l'uso del suolo. In base alle caratteristiche pedologiche e idraulico-agrarie, il comparto agricolo è limitato dalla presenza di diverse aziende in prevalenza a conduzione familiare o con qualche salariato avventizio.

Il territorio ha una orografia accidentata ed è costituito dai grossi centri di Venetico marina e Venetico Superiore. Nell'area agricola compresa tra queste zone sono presenti gran parte degli oliveti e un'ampia area irrigua specializzata per la coltivazione di agrumi (arancio, limone, mandarino, ecc.), colture arboree consociate a ortaggi a consumo familiare e olivo. Delle porzioni di territorio ai confini collinari ovest e est e parte sud ovest sono presenti delle aree abbandonate un tempo coltivate con colture arboree miste (pesco, susino, pero, ecc.).

È importante, inoltre, l'individuazione e l'aggiornamento della superficie forestale sul territorio comunale.

Questa è presente in una piccola porzione in corrispondenza dell'attraversamento dell'autostrada A20, un'altra area a nord-est confinante con il torrente "Cocuzzaro", mentre l'area più vasta è localizzata al confine sud-est del territorio comunale. Le specie presenti sono diverse tra i quali la roverella, il castagno e varie specie di quercus, fraxinus, ulmus ed eucaliptus.

A queste sono presenti numero specie appartenenti alla macchia mediterranea quali erica, corbezzolo, ginestra, ecc. Riepilogando, dalla carta si evince che il territorio è suddiviso nelle seguenti prevalenti aree:

- Area agricola (oliveto, agrumeto, frutteti e orti famigliari, pascolo);
- Area urbanizzata (centri urbani di Venetico marina, Venetico Superiore);
- Area boscata (boschi naturali, boschi artificiali, aree con vegetazione rupestre).


● 9. COMMENTO ALLA CARTA DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Dalla consultazione del S.I.F. (Sistema Informativo Forestale) una grande area comunale nella zona collinare lungo il confine ovest è stata interessata da un vasto incendio nell'anno 2012. Un'altra piccola porzione collinare al confine est dell'area comunale, invece, è stata percorsa dal fuoco nel 2017.

● 10. Coerenza dello Studio Agricolo Forestale con il PRG adottato con delibera di C.C. n°45 del 31.07.2017

Come richiesto dall'oggetto dell'incarico, a conclusione della redazione dello Studio Agricolo Forestale del Comune di Venetico, si è proceduto ad un'attenta analisi in rapporto al piano adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 31-07-17. Si evidenziano in particolare due aree boschive e le relative fasce di rispetto che ricadono in zone C previste dal PRG adottato (come evidenziato nell'immagine allegata) , in particolare:

- ➔ la fascia di rispetto dell'area boschiva presente a confine con il tracciato autostradale insiste su una zona omogenea C4;
- ➔ l'area boschiva sul confine con il torrente Cocuzzaro ricade su zona omogenea C4, e la relativa fascia di rispetto su zona omogenea C3.



All.1 - Immagine con sovrapposizione della tavola della Fascia di Rispetto Boschivo e del PRG

● 11. CONCLUSIONI

La L.R. 16/96 e ss.mm.ii. rappresenta un importante strumento per la programmazione, l'evoluzione e la tutela nella gestione del territorio.

Negli elaborati cartografici sono state indicate la vegetazione e le colture presenti. Nel dettaglio sono state indicate le aree boscate ai sensi della L.R. 16/96 e ss.mm.ii. e le corrispondenti aree di rispetto. Nelle aree imboschite la norma specifica, all'art.10, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 13/99 e modificato ed integrato dall'art. 89, comma 8, della L.R. 6/2001, recita: "Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150. Comma 3 bis "In deroga da quanto disposto al comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto".

Tale studio è utile ed indispensabile per essere utilizzato come propedeutico per altri studi d'area e per utilizzare le agevolazioni comunitarie ai sensi dell'attuale P.S.R. 2014/2020 e di quelli futuri.

Dall'analisi e studio fatto sul territorio del comune di Venetico, è risultato che sono presenti alcuni suoli utilizzati per colture agrarie specializzate quali gli uliveti e dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola (L.R. 27.12.178 n. 71). E' emersa inoltre un'incongruenza con le previsioni del Piano adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 31-07-17, relativamente ad alcune zone omogenee C3 e C4 previste su zone boschive e/o relative fasce di rispetto.

Venetico (ME), 10-01-2021

Il professionista incaricato

Dott. Agr. Roberta Andaloro

A circular professional stamp in blue ink is centered on the page. The stamp contains the text "ALBO" at the bottom, "N. 385" in the middle, and "ANDALORO" at the top. The name "ANDALORO" is also written in blue ink above the stamp. A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Roberta Andaloro", is written across the stamp and extends to the left and right.

COMUNE DI VENETICO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ADEGUAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO
FORESTALE DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge Regionale 30.04.1991 N° 15
Legge Regionale 06.04.1996 N° 16
Legge Regionale 19.08.1999 N° 13
Legge Regionale 03.05.2001 Art.89

Elaborati:

Carta uso del suolo - 1:10.000


Venetico, li

il tecnico
Dott. Agronomo Roberta
Andaloro

LEGENDA

-  Oliveto
-  Agrumeto
-  Incolto
-  Bosco - macchia mediterranea
-  Frutteto e orto familiare
-  Pascoli e incolti
-  Colt. arboree promiscue in stato di abbandono
-  Limite territoriale comunale

Elaborazione grafica
Dott. Agr. Roberta Andaloro



COMUNE DI VENETICO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ADEGUAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO
FORESTALE DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge Regionale 30.04.1991 N° 15
Legge Regionale 06.04.1996 N° 16
Legge Regionale 19.08.1999 N° 13
Legge Regionale 03.05.2001 Art.89

Elaborati:

□ Carta fascia di rispetto boschivo - 1:10.000

Venetico, li

il tecnico
Dott. Agronomo Roberta
Andaloro


LEGENDA

 Bosco - macchia mediterranea

 Fascia di rispetto

 Limite territoriale comunale

Elaborazione grafica
Dott. Agr. Roberta Andaloro



COMUNE DI VENETICO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ADEGUAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO
FORESTALE DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge Regionale 30.04.1991 N° 15
Legge Regionale 06.04.1996 N° 16
Legge Regionale 19.08.1999 N° 13
Legge Regionale 03.05.2001 Art.89

Elaborati:

Carta delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico - 1:10.000

Venetico, li


il tecnico
Dott. Agronomo Roberta
Andaloro

LEGENDA

 Aree a Vincolo Idrogeologico a norma dell'Art.1
Tit.1 , Cap del R.D.I N° 3267/1923 e S.M.I.

 Limite territoriale comunale

Elaborazione grafica
Dott. Agr. Roberta Andaloro



COMUNE DI VENETICO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ADEGUAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO
FORESTALE DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge Regionale 30.04.1991 N° 15
Legge Regionale 06.04.1996 N° 16
Legge Regionale 19.08.1999 N° 13
Legge Regionale 03.05.2001 Art.89

Elaborati:

Carta delle altimetrie - 1:10.000

Venetico, li

il tecnico
Dott. Agronomo Roberta
Andaloro


LEGENDA

Classi altimetriche

-  0 m - 100 m
-  100 m - 200 m
-  200 m - 300 m
-  300 m - 400 m

 Limite territoriale comunale

Elaborazione grafica
Dott. Agr. Roberta Andaloro



COMUNE DI VENETICO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ADEGUAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO
FORESTALE DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge Regionale 30.04.1991 N° 15
Legge Regionale 06.04.1996 N° 16
Legge Regionale 19.08.1999 N° 13
Legge Regionale 03.05.2001 Art.89

Elaborati:


Carta delle acclività - 1:10.000

Venetico, li

il tecnico
Dott. Agronomo Roberta
Andaloro


LEGENDA

Classi di acclività



 Limite territoriale comunale

Elaborazione grafica
Dott. Agr. Roberta Andaloro



COMUNE DI VENETICO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ADEGUAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO
FORESTALE DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge Regionale 30.04.1991 N° 15
Legge Regionale 06.04.1996 N° 16
Legge Regionale 19.08.1999 N° 13
Legge Regionale 03.05.2001 Art.89

Elaborati:

Carta aree percorse dal fuoco - 1:10.000

Venetico, li

il tecnico
Dott. Agronomo Roberta
Andaloro

LEGENDA

-  Area percorsa da incendio anno 2017
-  Area percorsa da incendio anno 2012
-  Limite territoriale comunale

Elaborazione grafica
Dott. Agr. Roberta Andaloro

